

Deliberazione 20 ottobre 2004

Approvazione delle condizioni generali di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione di gnl predisposte dalla società Gnl Italia Spa (deliberazione n. 184/04)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 ottobre 2004

- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), in particolare gli articoli 24 e 26;
 - l'articolo 14 e l'articolo 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
 - la delibera dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 38/02;
 - la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
 - la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2004, n. 120/04 (di seguito: deliberazione n. 120/04);
 - la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2004, n. 141/04.

- Considerato che:
 - con gli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01, l'Autorità ha definito in via d'urgenza una disciplina transitoria e parziale delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione, prevedendo, in particolare, condizioni minime e principi generali in parte derogabili mediante appositi contratti, la cui validità è sottoposta, ai sensi del predetto articolo 15, comma 13, ad una verifica di coerenza, da parte dell'Autorità, con "l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza del servizio"; e che tale assetto è stato

- confermato con accezione estensiva dal Tribunale regionale per la Lombardia con sentenza 29 aprile 2004, n. 2348;
- con deliberazione n. 120/04, a fronte dell'illegittimo rifiuto opposto ad una richiesta di accesso al servizio di rigassificazione continuo per l'anno termico 2003-2004, dalla società Gnl Italia Spa (di seguito: Gnl Italia) in violazione della disciplina transitoria di cui al precedente alinea, l'Autorità ha ordinato a tale società la cessazione di tale condotta lesiva;
 - con note in data 6 agosto 2004 (prot. Autorità n. 19249) e in data 27 agosto 2004 (prot. Autorità 18651), la società Gnl Italia ha comunicato all'Autorità di aver avviato, al fine di dare piena attuazione ai contenuti della deliberazione n. 120/04, una procedura di conferimento di capacità di rigassificazione su base annuale presso il terminale di Panigaglia (La Spezia) relativamente all'anno termico 2004-2005; e che in esito a tale procedura saranno stipulati contratti di rigassificazione in deroga ai sensi dei predetti articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01;
 - con la predetta nota 6 agosto 2004, la Gnl Italia ha comunicato altresì che, al fine di effettuare interventi di manutenzione, l'operatività del terminale di Panigaglia sarebbe stata sospesa per il mese di ottobre 2004, con la conseguenza che l'attività di rigassificazione, per l'anno termico 2004-2005, sarebbe stata avviata dall'1 novembre 2004;
 - in data 27 agosto 2004, la medesima società ha pubblicato nel proprio sito internet un documento denominato "Condizioni di accesso al servizio di rigassificazione per l'anno termico 2004-2005" (di seguito: le Condizioni), recante la puntuale disciplina della predetta procedura di conferimento, nonché delle modalità di erogazione del servizio; e che in data 2 settembre 2004 tale disciplina è stata in parte modificata in seguito alle richieste di alcuni operatori;
 - in seguito alla pubblicazione delle Condizioni, ed alle loro modifiche, sono pervenute all'Autorità, da parte di operatori interessati ad accedere al servizio di rigassificazione, numerose osservazioni critiche in merito ai criteri di accesso predisposti dalla Gnl Italia; e che in conseguenza di tali osservazioni, la stessa Gnl Italia, con nota in data 7 settembre 2004 (prot. Autorità n. 19249) ha richiesto all'Autorità di esprimere una sua valutazione in proposito;
 - con lettera in data 14 settembre 2004 (prot. CDM/M04/3295), gli uffici dell'Autorità hanno informato i soggetti di cui sopra della necessità di compiere approfondimenti, invitando la società Gnl Italia a valutare l'opportunità di sospendere lo svolgimento della procedura in corso sino alla comunicazione degli esiti di tali approfondimenti; e che con nota in data 15 settembre (prot. Autorità n. 20236) detta società ha informato di aver provveduto in tal senso.
- Considerato che:
 - il 19 gennaio 2004 si è verificato un incidente presso l'impianto di liquefazione di gnl sito a Skikda (Algeria), nel quale è prodotta parte del gnl immesso nel mercato italiano; e che tale incidente ha determinato la riduzione dei volumi di gnl prodotti, riduzione che è destinata a protrarsi almeno per l'intero anno termico 2004-2005;

- i dati relativi al consuntivo della gestione del terminale di Panigaglia, relativamente all'anno termico 2003-2004, acquisiti in data 7 ottobre 2004 (prot. Autorità n. 21960), evidenziano che l'incidente di cui sopra ha determinato un utilizzo ridotto della capacità che era stata impegnata su base continua per l'esecuzione di contratti di importazione pluriennali di tipo *take or pay*, stipulati anteriormente al 10 agosto 1998;
- i dati e le informazioni acquisiti, inoltre, con riferimento sia all'anno termico 2002-2003, sia all'anno termico 2003-2004, evidenziano, anche per il periodo anteriore all'incidente presso l'impianto di Skikda, una gestione del terminale non pienamente coerente con l'esigenza di garantire la massima utilizzazione delle relative capacità, in quanto:
 - a) l'utente del servizio di rigassificazione che aveva impegnata la capacità del terminale su base continua per l'esecuzione di contratti di importazione pluriennali di tipo *take or pay* stipulati anteriormente al 10 agosto 1988, ha utilizzato solo parte di detta capacità;
 - b) sebbene la Gnl Italia offra un servizio di rigassificazione di tipo *spot* per quantitativi di capacità individuati in ragione dei programmi effettivi predisposti, al termine di ogni mese, dagli utilizzatori su base continuativa, tuttavia la capacità che è rimasta inutilizzata ai sensi della precedente lettera a), non è stata completamente allocata ad altri soggetti interessati ad accedere al servizio; ciò in quanto le modalità con cui sono stati effettuati i programmi di utilizzo mensili, non consentivano alla Gnl Italia di offrire il servizio *spot* con un anticipo che assicurasse la più ampia partecipazione dei soggetti interessati;
- quanto sopra richiamato ha determinato, relativamente all'anno termico 2004-2005, per il periodo successivo all'incidente di Skikda, un utilizzo complessivo pari a circa il 55% della capacità impegnata per l'esecuzione di contratti di importazione pluriennali di tipo *take or pay* stipulati anteriormente al 10 agosto 1998;
- le Condizioni, pur risultando nel loro insieme coerenti con il quadro normativo esistente, essendo volte a recepire i principi generali ricavabili dalla disciplina posta dall'Autorità con la deliberazione n. 137/02 in materia di accesso ed erogazione del servizio di trasporto, tuttavia, alla luce di quanto sopra considerato, presentano profili che possono limitare ingiustificatamente il diritto di terzi operatori di accedere al servizio, e segnatamente:
 - a) in primo luogo, le Condizioni prevedono che, ai fini dell'accesso, siano prioritariamente soddisfatte le richieste dei soggetti titolari di contratti di importazione pluriennale di tipo *take or pay*, stipulati anteriormente alla data del 10 agosto 1988; peraltro, poiché gli approvvigionamenti attualmente assicurati da tale tipologia di contratti sono alimentati, almeno in parte, dall'impianto di Skikda, la predetta priorità di accesso consentirebbe agli utenti titolari di tali contratti di impegnare una capacità che, almeno per l'anno termico 2004-2005, non potrà essere pienamente utilizzata; conseguentemente non si giustifica, per detto anno termico, una tale tutela, essendo sufficiente quella già prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 164/00;

- b) in secondo luogo, le Condizioni non risultano adeguate ad assicurare la gestione efficiente del terminale di Panigaglia ed il massimo utilizzo della relativa capacità in quanto:
- non contengono previsioni funzionali a limitare la capacità che può essere richiesta dall'utente su base annuale ai volumi di gnl che l'utente medesimo intenda effettivamente immettere nel mercato italiano;
 - prevedono una disciplina della programmazione mensile che non consente di rendere disponibile, con il minimo anticipo necessario affinché ne sia garantita la completa allocabilità, la capacità non utilizzata dagli utenti cui è stata conferita la capacità su base annuale.
- Ritenuto che:
- sia necessario ed urgente, anche in considerazione dell'imminente conclusione degli interventi di manutenzione programmata del terminale, nonché della pendenza della procedura di conferimento sospesa dalla Gnl Italia sino alla pronuncia dell'Autorità in merito, approvare la disciplina generale contenuta nelle Condizioni, con le modifiche necessarie al fine di assicurare le esigenze sopra considerate

DELIBERA

1. di approvare la disciplina contenuta nelle "Condizioni di accesso al servizio di rigassificazione per l'anno termico 2004-2005" (di seguito: le Condizioni), predisposta dalla società Gnl Italia Spa (di seguito: Gnl Italia) e dalla stessa pubblicate nel proprio sito internet in data 27 agosto 2004 e modificate in data 2 settembre 2004, subordinatamente alle seguenti modifiche di natura sostanziale:
 - a) al capitolo 8 delle Condizioni, il paragrafo 1.2, il secondo capoverso del paragrafo 2, la rubrica del paragrafo 2.1 ed il paragrafo 2.2, sono soppressi;
 - b) al capitolo 8 delle Condizioni, il primo capoverso del paragrafo 2.1.1, è sostituito dal seguente:

“Le richieste di accesso da parte dei soggetti titolari dei contratti di importazione di cui capitolo 7, paragrafo 1.1, devono indicare, nei limiti delle disponibilità effettive di detti contratti:

 - a) il numero totale di slot di cui si chiede il conferimento per l'anno termico 2004/2005 corrispondente al volume minimo di GNL che il richiedente si impegna a consegnare con regolarità presso il Terminale per la sua rigassificazione ai fini dell'approvvigionamento continuo del mercato italiano;
 - b) il numero totale di slot di cui si chiede il conferimento per l'anno termico 2004/2005 corrispondente al volume massimo di GNL che il richiedente

ritiene di consegnare con regolarità presso il Terminale per la sua rigassificazione ai fini dell'approvvigionamento continuo del mercato italiano.”;

c) al capitolo 8, paragrafo 2.1.1, terzo capoverso, delle Condizioni, il primo punto è sostituito dal seguente:

“▪ il numero di slot conferibili; in particolare:

- nel caso di richieste relative alla lettera b) complessivamente superiori al numero di slot disponibili e di richieste relative alla lettera a) complessivamente inferiori al numero di slot disponibili, i valori richiesti verranno ridotti applicando la seguente formula:

$$C_i = A_i + \frac{B_i - A_i}{\sum_{i=1}^n (B_i - A_i)} \cdot (D - \sum_{i=1}^n A_i)$$

dove:

C_i è il numero di slot conferibili al richiedente i ;

A_i è il numero di slot, di cui alla precedente lettera a), richiesti dal richiedente i ;

B_i è il numero di slot, di cui alla precedente lettera b), richiesti dal richiedente i ;

D è il numero di slot disponibili;

n è il numero di richiedenti.

- nel caso di richieste relative alla lettera a) complessivamente superiori al numero di slot disponibili, il numero di slot conferibile a ciascun richiedente è pari al valore richiesto ai sensi di tale lettera ridotto secondo il criterio *pro quota*.”;

d) al capitolo 8, paragrafo 2.1.1, terzo capoverso, secondo punto, delle Condizioni, le parole “con equivalente grado di priorità” sono soppresse;

e) al capitolo 8, paragrafo 3.1, lettera a), delle Condizioni, dopo le parole “conferimento ad inizio anno termico” sono inserite le parole “o che risultano disponibili a seguito della comunicazione delle informazioni relative al mese M+2 contenute nei programmi mensili di cui al capitolo 10, paragrafo 1”;

f) al capitolo 8, paragrafo 3.2 delle Condizioni, le parole “Nel caso in cui, al termine del processo di conferimento di cui al paragrafo 2 ci siano degli slot ancora disponibili,” sono soppresse;

g) al capitolo 8, paragrafo 3.2 secondo capoverso delle Condizioni, dopo le parole “anno termico” sono aggiunte le parole “o a seguito della comunicazione delle informazioni relative al mese M+2 contenute nei programmi mensili di cui al capitolo 10, paragrafo 1,”

h) al capitolo 8, paragrafo 3.2, terzo capoverso, delle Condizioni, è aggiunta la seguente lettera c):

“c) il conferimento della capacità disponibile, sulla base delle seguenti priorità:

- Utenti che sulla base dei propri programmi mensili relativi al mese M+2 hanno reso disponibili slot o frazioni di slot, limitatamente a detti slot;
- Utenti le cui richieste sono state ridotte come previsto al paragrafo 2;
- altri soggetti richiedenti.”;

i) al capitolo 10, paragrafo 1, undicesimo capoverso, delle Condizioni, dopo il quinto punto è inserito il seguente:

“▪ gli slot (a singole unità o frazioni decimali di unità) di cui risulta assegnatario che non intende utilizzare relativamente al successivo mese M+2.”;

j) al capitolo 10, paragrafo 1, dodicesimo capoverso, delle Condizioni, le parole: “relativamente a quanto definito per il mese M+1 è vincolante per le parti”, sono sostituite con le parole: “relativamente a quanto definito per i mesi M+1 e M+2 è vincolante per le Parti”;

k) al capitolo 16, paragrafo 3, delle Condizioni, dopo il primo capoverso sono inseriti i seguenti:

“Qualora, per ogni mese, il quantitativo di GNL consegnato dall’utente, risultasse inferiore al 95% del quantitativo di GNL definito nel Programma Mensile delle Discariche formulato due mesi prima, maggiorato dell’eventuale capacità conferita ai sensi del capitolo 10, paragrafo 3, sul valore assoluto V , espresso in milioni di metri cubi di GNL, della differenza tra tali due quantitativi verrà applicato, oltre alla tariffa di rigassificazione, un ulteriore corrispettivo pari al termine tariffario Cqs moltiplicato per il minore fra 5 ed il numero n ottenuto applicando la seguente formula :

$$n = 0.5 \cdot e^{20 \cdot V}$$

Le disposizioni di cui al precedente capoverso hanno effetto a far data dal secondo mese di erogazione del servizio.”

l) al capitolo 16 delle Condizioni, dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente paragrafo 4:

“4 Corrispettivi di scostamento tra il volume consegnato e il volume corrispondente agli slot conferiti in relazione alle richieste di cui al capitolo 8, paragrafo 2.1.1, lettera a).

Qualora il volume di GNL consegnato dall’Utente nel corso dell’anno termico risulti inferiore al volume corrispondente agli slot che gli sono stati conferiti sulla base della propria richiesta di cui al capitolo 8, paragrafo 2.1.1, lettera a), sul valore assoluto V_I , espresso in milioni di metri cubi di GNL, della differenza fra detti volumi, verrà applicata, oltre alla tariffa di rigassificazione comprensiva del corrispettivo unitario variabile CVL e del corrispettivo unitario variabile integrativo CVL^P, un ulteriore corrispettivo pari al termine

tariffario Cqs moltiplicato per il minore fra 10 ed il numero n ottenuto applicando la seguente formula :

$$n = e^{3 \cdot V_1}$$

I corrispettivi di cui sopra non si applicano nel caso in cui il parziale utilizzo degli slot conferiti ad un Utente sulla base della propria richiesta di cui al capitolo 8, paragrafo 2.1.1, lettera a), sia dovuto a cause di Forza Maggiore, come definite al capitolo 18, paragrafo 5.”;

2. di prevedere che la società Gnl Italia rinnovi, sulla base delle Condizioni come sopra modificate, la procedura di conferimento di capacità di rigassificazione su base annuale per l'anno termico 2004-2005, portandola ad esito entro e non oltre il 30 novembre 2004;
3. di prevedere che la società Gnl Italia comunichi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), entro 2 giorni dalla conclusione della procedura di cui al precedente numero, l'esito di detta procedura, nonché, entro il 15 di ogni mese:
 - a) i dati, e le informazioni relative alle capacità offerte, richieste e conferite;
 - b) i dati relativi al consuntivo di utilizzo del terminale nel mese precedente, con particolare riferimento a:
 - profilo, con dettaglio giornaliero, con il quale il gas è stato riconsegnato a ciascun utente;
 - per ogni approdo effettuato, l'utente, il volume di Gnl consegnato, la data, la durata dell'ormeggio presso il pontile del terminale, la nave utilizzata;
 - eventuali scambi e cessioni di Gnl e di gas naturale fra utenti;
 - c) i programmi comunicati dagli utenti e i programmi mensili delle scariche approvati da Gnl Italia di cui al capitolo 10, paragrafo 1, delle Condizioni;
4. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Gnl Italia, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7 – 20097, San Donato Milanese (MI);
5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

20 ottobre 2004

Il Presidente: A. Ortis